



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 17 giugno 2020

AGENDA DEI LAVORI DEL 23 E 24 GIUGNO 2020*

1. Invalidi civili, le pensioni per le invalidità totali assicurano “i mezzi necessari per vivere”?
2. Il “Jobs Act” torna alla Consulta: dubbi sul meccanismo di calcolo dell’indennità per vizi formali o procedurali del licenziamento
3. Accesso dei ricercatori universitari ai ruoli di professore: il TAR della Calabria censura la discrezionalità delle Università
4. Ricettazione “di particolare tenuità”: si applica l’esimente prevista nei casi di “particolare tenuità del fatto”? La questione torna alla Consulta

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all’esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 23 e 24 giugno e nella camera di consiglio del 24 giugno 2020.

In allegato la sintesi delle questioni segnalate, a cura dell’Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma 17 giugno 2020

*A seguito del Decreto della Presidente della Corte costituzionale del 20 aprile 2020 sullo svolgimento delle attività della Corte fino al 30 giugno 2020, il comunicato stampa “Agenda dei lavori” torna ad essere inviato con la consueta periodicità.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 15 giugno 2020

UDIENZA PUBBLICA 23 GIUGNO 2020

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AI TOTALMENTE INABILI AL LAVORO: ADEGUATEZZA DELL'IMPORTO E REQUISITO ANAGRAFICO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI INCREMENTATIVI

Previdenza e assistenza - Prestazioni assistenziali connesse all'invalidità - Pensione di inabilità concessa ai mutilati e invalidi civili di età superiore agli anni diciotto nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa - Importo.

Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati - Concessione dei benefici incrementativi anche agli invalidi civili totali titolari di pensione - Requisito anagrafico.

(R.O. 240/2019)

La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, solleva due, distinte, questioni di legittimità costituzionale aventi rispettivamente ad oggetto l'articolo 12, primo comma, della legge 30 marzo 1972, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) e l'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)").

La prima delle due disposizioni censurate riconosce ai mutilati e invalidi civili di età superiore a 18 anni, dei quali sia stata accertata una totale inabilità lavorativa, la concessione della pensione di inabilità. L'importo, originariamente stabilito in lire 234.000 annue, è stato elevato, nel tempo, attraverso specifici provvedimenti legislativi ed è soggetto a perequazione automatica. Il rimettente solleva dei dubbi di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 38, primo comma della Costituzione, con riguardo all'importo della pensione di inabilità, considerato insufficiente a garantire il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita (con riguardo al caso di specie, il rimettente espone che la pensione della parte del giudizio *a quo* ammontava, nel 2019, a euro 285,66 per tredici mensilità). La stessa disposizione viene censurata con riferimento all'articolo 3 della Costituzione per violazione del principio di uguaglianza, ponendo a confronto l'importo della pensione di inabilità, corrisposta agli inabili a lavoro di età compresa tra i 18 e i 65 anni, e l'importo dell'assegno sociale corrisposto ai cittadini di età superiore a 66 anni in possesso di determinati requisiti reddituali, meno favorevoli di quelli di riferimento per il riconoscimento della pensione di inabilità. A parere del rimettente, considerata la sostanziale assimilabilità dei due benefici, sarebbe irragionevole riconoscere al soggetto inabile al lavoro infrasessantacinquenne un trattamento sensibilmente inferiore a quello dell'assegno sociale nonostante la comune situazione di bisogno determinata dalla inabilità al lavoro. Il rimettente ritiene, ancora, che la disposizione contrasti con gli articoli 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione in riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e agli articoli 26 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La seconda disposizione censurata, l'art 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, dispone la concessione, in presenza di determinate condizioni reddituali, di benefici incrementativi dei trattamenti riconosciuti, tra gli altri, agli invalidi civili totali di età superiore a sessanta anni. Anche tale disposizione, a parere del rimettente, risulterebbe irragionevole e in contrasto con gli articoli 3 e 38, primo comma



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

della Costituzione con particolare riguardo alla situazione di quegli invalidi civili che, anteriormente al compimento del sessantesimo anno di età, si trovano in condizioni di gravissima disabilità e privi della benché minima capacità di guadagno.

Norme censurate

L. 30 marzo 1971, n. 118.

Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12. Pensione di inabilità.

Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di lire 234.000 annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento dell'inabilità.

(omissis)

L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

Art. 38. (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;

b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(omissis)

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

UDIENZA PUBBLICA 23 GIUGNO 2020

JOBS ACT: TUTELA DEL LAVORATORE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO PER VIZI FORMALI O PROCEDURALI

Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti - Tutela per ipotesi specificate di vizi formali e procedurali del licenziamento - Meccanismo di determinazione dell'indennità spettante al lavoratore.

[R.O. 214/19 (U.P. 23 giugno 2020); R.O. 235/2019 (C.C. 24 giugno 2020)]



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Tribunale di Bari, sezione lavoro (r.o. 214/2019), e il Tribunale di Roma, sezione lavoro (r.o. 235/2019), sollevano questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), c.d. "Jobs act", con riguardo alla previsione, nel caso di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, di condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto commisurata agli anni di servizio del lavoratore.

I rimettenti - richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018 che, tra l'altro, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, disciplinante, in termini analoghi, la tutela indennitaria per licenziamento illegittimo in quanto non sorretto da giusta causa o giustificato motivo oggettivo - ritengono che anche la previsione censurata, condividendo il meccanismo di determinazione dell'indennità commisurato all'anzianità di servizio, ritenuto rigido e automatico, presenti i medesimi vizi e contrasti con gli articoli 3, 4, primo comma e 35, primo comma della Costituzione per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza e per la lesione del diritto al lavoro stante l'inadeguatezza della tutela a fronte di un licenziamento illegittimo dal punto di vista procedurale. Il Tribunale di Bari ritiene, inoltre, che la disposizione contrasti anche con l'articolo 24 della Costituzione in quanto le garanzie procedurali del licenziamento, con riguardo al licenziamento disciplinare, sarebbero espressione del diritto di difesa.

Norma censurata

D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Art. 4. Vizi formali e procedurali.

1. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

UDIENZA PUBBLICA 23 GIUGNO 2020

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE DI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO - DISCREZIONALITÀ DELLE UNIVERSITÀ E ATTIVAZIONE ENTRO UN TERMINE DEFINITO

Università - Norme in materia di personale accademico e reclutamento - Procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica - Riconoscimento alle università della possibilità di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

utilizzare tale procedura di valutazione entro otto anni dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.

(R.O. 152/2019)

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) che disciplina la procedura di valutazione per la chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica e siano in servizio presso la medesima università, nel ruolo di professore di prima e seconda fascia. La disposizione prevedeva la possibilità, per gli atenei, di utilizzare tale procedura entro otto anni dall'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, tale termine è stato, successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione, innalzato a dieci anni. Il Collegio rimettente prospetta un contrasto della disposizione censurata con gli articoli 3 e 97 della Costituzione con riguardo alla discrezionalità degli atenei ad avvalersi della procedura entro il termine indicato. Il giudice amministrativo ricostruisce il quadro normativo rammentando sinteticamente la disciplina delineata dalla legge n. 240 del 2010 (c.d. "riforma Gelmini") per la selezione del personale docente. La riforma, contestualmente alla previsione di due posizioni accademiche di ruolo (professore associato di prima e seconda fascia), ha escluso la possibilità di bandire posti per contratti di ricerca a tempo indeterminato (già istituiti dall'articolo 1 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382), prevedendo invece contratti di ricerca a tempo determinato riferibili a due tipologie: di tipo a), corrispondenti a posizioni post dottorali e non destinati alla trasformazione in contratti di tipo permanente, e di tipo b), finalizzati alla progressione dei titolari nel ruolo dei professori associati, previa acquisizione della abilitazione e indizione della procedura di valutazione, obbligatoria alla fine del periodo contrattuale, da parte dell'università. Tale valutazione è stata estesa anche ai ricercatori a tempo indeterminato ma con una valutazione discrezionale, spettante all'università, circa l'indizione della procedura da esercitarsi entro il termine indicato dalla disposizione. A parere del rimettente parrebbe viziata da irragionevolezza estrinseca la scelta legislativa che, per i ricercatori a tempo indeterminato già in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, non consente un accesso di diritto alla procedura di valutazione da parte dell'ateneo ma invece, la rimette alla discrezionalità di quest'ultimo. Inoltre sussisterebbe una disparità di trattamento rispetto ai ricercatori a termine assunti con contratto di tipo b), per i quali è obbligatoria l'attivazione del percorso valutativo da parte dell'università. Il rimettente prospetta, infine, una violazione del canone del buon andamento, sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

Norma censurata

L. 30 dicembre 2010, n. 240.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Art. 24. - Ricercatori a tempo determinato.

(Testo precedente le modifiche apportate dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159).

(omissis)

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal nono anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

(omissis)

Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Art. 24. Ricercatori a tempo determinato.

TESTO VIGENTE:

(omissis)

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del decimo anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dall'undicesimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

(omissis)

CAMERA DI CONSIGLIO 24 GIUGNO 2020

INAPPLICABILITÀ DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO ALLA RICETTAZIONE DI PARTICOLARE TENUITÀ

Reati e pene - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Inapplicabilità alle ipotesi di particolare tenuità del fatto riconducibili alla fattispecie di particolare tenuità della ricettazione di cui all'articolo 648, secondo comma, del codice penale.

(R.O. 25/2020)

Il Tribunale di Taranto solleva, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 131-bis del codice penale, inserito dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28 (Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto al reato di ricettazione di particolare tenuità di cui all'articolo 648, secondo comma, del codice penale.

La disposizione censurata, al primo comma, esclude la punibilità nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.

L'applicazione della causa di non punibilità in questione, osserva il giudice rimettente, è impedita dalla pena edittale della ricettazione attenuata, il cui massimo, pari a sei anni di reclusione, eccede il limite posto dall'articolo 131-bis del codice penale della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il giudice *a quo* muove dalla constatazione che il delitto di ricettazione di particolare tenuità è punito, nel minimo, con una pena detentiva della durata di quindici giorni; l'entità della pena detentiva minima prevista provverebbe, quindi, a suo avviso, che il legislatore abbia formulato un giudizio "di scarsissimo disvalore" in riferimento alle condotte meno offensive di ricettazione. Sarebbe, pertanto, irragionevole, afferma il rimettente, escludere per tale titolo di reato l'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 131-bis del codice penale, nel momento in cui essa è invece applicabile ad altri ed omogenei titoli di reato, caratterizzati da un massimo edittale inferiore ai cinque anni ma da un minimo largamente superiore a quindici giorni. Il rimettente si riferisce ai reati di furto, di danneggiamento e di truffa i quali, si ricorda nell'ordinanza di rimessione, sono ammessi all'applicazione dell'esimente in ragione di un massimo edittale non superiore ai cinque anni e tuttavia hanno una pena minima di sei mesi, maggiore di ben dodici volte, evidenzia il rimettente, la pena minima prevista dal codice penale in riferimento al delitto di ricettazione attenuata. Il rimettente ritiene, inoltre, che la disparità di trattamento ravvisata incida sulle esigenze rieducative correlate al trattamento sanzionatorio previsto.

La sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2017, che ha dichiarato non fondate questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 131-bis del codice penale per la mancata estensione della norma all'ipotesi attenuata di cui all'articolo 648, secondo comma, del codice penale, in ragione del limite massimo della pena astrattamente superiore a cinque anni, è richiamata dal Tribunale di Taranto in considerazione dell'esigenza rilevata nella decisione di un intervento del legislatore sulla possibilità di prevedere una pena minima al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità.

Norma censurata

CODICE PENALE

Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena. Capo I - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena.

Art. 131-bis. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni (3).

Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.